


ESTRATTO PIANO URBANISTICO COMUNALE DI BORZONASCA



Estratto tavola di Struttura Tav.8 Cartografia C.T.R. con Zonizzazione

L'area relativa agli ex bagni ferruginosi è classificata come E1 – Agricola Normale

A	AMBITO DI CONSERVAZIONE NUCLEI RURALI TIPO A	E3	TNI	ZONE PRATIE PASCOLI	
B	AMBITO DI CONSERVAZIONE NUCLEI RURALI TIPO B	E4	TNI	ZONE BOSCHIVE	TERRITORI NON INSEDIABILI
C	AMBITO DI CONSERVAZIONE NUCLEI RURALI TIPO C	A.P.A		AMBITO DI PRODUZIONE AGRICOLA	
C.R	NUCLEI RURALI A DISCIPLINA SPECIALE	AR		ZONE ARTIGIANALI	
A.C.N.I	AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE	ARC		ZONE ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO	
P.U.O	PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO	Z.T.R		ZONE TURISTICHE RICETTIVE	
C.S.C	DESTINAZIONE MISTA COMMERCIALE	Z.R.A		ZONE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	
CO.	RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON CONFERMA NORME PREVIGENTI	ER \N		RIFUGI DI NUOVA PREVISIONE \ESISTENTI	
E1	TPA ZONE AGRICOLE NORMALI			PUNTO DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI	
E2	TPA ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE			VIABILITA' PUBBLICA DI PREVISIONE	
		P.P		PARCHEGGI PUBBLICI	

V.P.A	VERDE PUBBLICO ATTEZZATO	RU 2		RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
A.C	AREA CIMITERIALE	MC		DEPURATORE
S.T	SERVIZI TECNOLOGICI			RISPETTO CIMITERIALE
A.I	AREE PER L'ISTRUZIONE		C2A	AREE INTERDETTE PER PROBLEMI D'ORDINE GEOLOGICO
I.T.I.G	IMPIANTI TECNOLOGICI DI INTERESSE GENERALE		B3	CONDIZIONAMENTI SIGNIFICATIVI TALVOLTA RECUPERABILI PER USI SPECIFICI
I.S.D	ATTREZZATURE DESTINATE A STRUTTURE SPORTIVE			AREE SOGGETTE A LIMITAZIONI DI CUI AL D.G.R 1411/99 STRALCIATE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DEL C.T.U.P.
I.S	IMPIANTI SPORTIVI			AREE IN FRANA A RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4)
S.E	SERVIZI ESISTENTI			AREE IN FRANA A RISCHIO ELEVATO (R3)
	PERIMETRO ZONA C.R			AREE IN FRANA DA SOTTOPORRE A MISURE DI ATTENZIONE
	PIANO DI RECUPERO ADOTTATO CON DELIBERA D.C.C N. 223 DEL 11/09/92			PERIMETRO AREE SOGGETTE A P.U.O
	PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DA ASSOGGETTARE ALLA NORMATIVA DELL'ART.2 DELLA LEGGE 22/1974 N. 04			CONFINE COMUNALE
T	AREE INEDIFICABILI - ZONE DI TUTELA			

COMUNE DI BORZONASCA
PROVINCIA DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO
DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI
BORZONASCA

Ai sensi dell'art.40 della L.R. del 04/09/97, n. 36
NORME

REDAZIONE INDAGINI E PROGETTAZIONE URBANISTICA

STUDIO AVVENENTE E GIARDINO ARCHITETTI ASSOCIATI
ARCH. MARCO AVVENENTE
ARCH. SAVERIO GIARDINO

ASPETTI LEGALI

AVV. FRANCO RUSCA

ASPETTI AGRO-FORESTALI

DOTT. ANGELO CONSIGLIERI

INDAGINI SOCIO ECONOMICHE STUDIO CEVASCO-ROLLANDO

ASPETTI GEOLOGICI

DOTT. ALESSANDRO DE STEFANIS

APPROVATO : CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.17/22086 DEL 13/03/2001
PARERE COMITATO URBANISTICO PROVINCIALE VOTO N.508 DEL 12/03/2001

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Data APRILE 2001

ART.8.2

PRESCRIZIONI GENERALI ZONE T.N.I. – A.P.A. – T.P.A.

(TERRITORI NON INSEDIABILI – AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA – TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE)

a) Nei **T.N.I. – A.P.A. – T.P.A.** sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- LA RESIDENZA con l'esclusione nei T.N.I. di nuovi insediamenti a carattere residenziale, fatti salvi interventi fino alla ristrutturazione sugli edifici esistenti.
- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI PER L'AGRICOLTURA
- I FABBRICATI AL SERVIZIO DEI FONDI
- LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO RICONDUCEBILI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICETTIVE
- GLI SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT
- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
- LE STRADE INTERPODERALI E CONSORTILI

In particolare sono ammessi:

magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, concimaie, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque, box interrati e a raso.

b) Nelle zone di produzione agricola e negli ambiti E1 ed E2 sono ammesse le destinazioni di cui all'art.35 I° comma della L.R. 36/97 ed eventuali S.M.I..

Tutte le zone hanno valenza e interesse ambientali, soprattutto quelle poste a margine del Parco dell'Aveto.

Gli AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA ed i TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE hanno da un lato esigenza di tutela e dall'altro esigenza di sviluppo in termini di presidio anche ambientale; hanno anche esigenza di rafforzare le attività esistenti e di favorire nuovi insediamenti strettamente finalizzati alla funzione di sviluppo agricolo e di presidio. Ciò anche quando l'assetto agricolo originario nei territori di presidio ambientale si sia evoluto o si evolva nel senso di una maggiore incidenza residenziale in funzione dell'attività agricola divenuta ausiliaria.

In tali ultimi casi l'obiettivo è comunque la salvaguardia ed il presidio dei territori ed in ogni caso, nella costruzione di nuovi immobili, dovrà sempre essere garantita la salvaguardia dell'ambito di intervento, esteso anche alle aree ad esso asservite; ciò si realizza attraverso un atto che obblighi il richiedente a mantenere l'area impegnata legata alla costruzione.

ART.8.3

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

- a) Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti E1 e E2 e nell'A.P.A., oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro o risanamento conservativo, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia; per questi ultimi è ammesso un incremento volumetrico nei limiti del 30%. Nei T.N.I tale limite è ridotto al 15% della preesistenza, motivato da esigenze igieniche e/o funzionali; gli incrementi laterali sono consentiti solo se integrati nell'esistente e se non costituiscono superfetazione incongrua con lo stesso, secondo i principi ed i modelli dell'allegato livello puntuale.

Gli incrementi volumetrici posizionati in corpi di fabbrica laterali dovranno essere posti a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e ml. 6.00 dai confini.

In casi particolari, per peculiari motivi riferiti alle schede tipo del livello puntuale, tali distanze potranno essere ridotte d'ufficio fino a quanto previsto dal C.C. o a distanze inferiori fino all'aderenza, con il consenso del confinante.

Le distanze fissate dal P.U.C. dalle strade pubbliche o di uso pubblico nel caso di ampliamenti laterali potranno essere ridotte fino al limite dell'allineamento del fronte.

L'incremento volumetrico potrà essere collocato in sopraelevazione, purché la maggiore altezza non ecceda di ml. 1.00 la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio o della linea di gronda preesistenti.

I tetti dovranno essere coperti a falde e non potranno avere pendenze sul piano orizzontale maggiori del 35%.

Nel caso di ampliamenti orizzontali su edifici a tipologia ME10 o ME11 con terrazze a livello, l'ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che non superi la linea di gronda e di colmo dell'edificio principale; in ogni caso per tali tipologie di intervento la C.E. potrà chiedere elaborati grafici e documentazione fotografica atti a garantire la comprensione dell'intervento rapportato con il contesto ambientale di contorno.

- b) Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico che concerna gli elementi ancora esistenti in elevazione; il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie storiche, fotografiche e rilievi catastali di contenuto integrativo.

È consentito l'uso residenziale solo nel caso in cui venga dimostrato l'adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge.

Ai fabbricati recuperati ai sensi della presente lettera non potranno essere applicate le discipline della precedente lettera per tutto il periodo di validità del P.U.C..

In ogni caso:

- si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno 1/3 della superficie muraria ipotizzata preesistente;

- i fabbricati potranno essere composti da un piano fondi e da un piano primo, se la quota di riferimento coincide con quella dell'estradosso del solaio del piano terra;
 - gli stessi potranno essere composti da un piano fondi, da un piano primo e da un piano secondo, se la quota di riferimento coincide con quella dell'estradosso del solaio del piano primo ovvero con il piano fondi interrato o parzialmente interrato;
 - l'altezza del piano fondi non potrà in ogni caso essere superiore a ml. 2.40 di luce netta.
- c) Negli ambiti E.1, E.2, A.P.A. e T.N.I. è possibile il recupero dei manufatti al servizio dei fondi e delle abitazioni realizzati:
- - abusivamente e sanati ai sensi della L.N. n. 47/85 e delle successive disposizioni in materia riguardanti la sanatoria delle opere abusive;
 - - o regolarmente eseguiti, ma che si pongono in contrasto con il contesto ambientale.

Tale recupero avrà finalità ambientali e sarà attuato attraverso Concessione Edilizia di tipo convenzionato.

Il rilascio di detta Concessione Edilizia è finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione.

Le modalità per il recupero, fatte salve le dimensioni, sono le seguenti.

Le costruzioni, se recuperate sul preesistente sedime e a destinazione d'uso non residenziale, dovranno essere realizzate o in pietra a spacco o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda; l'altezza interna non dovrà comunque superare quella massima del progetto oggetto di concessione in sanatoria; lo sporto di gronda sarà limitato a cm.30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi, con possibilità d'uso di materiali di tipo diverso con caratteristiche tipologiche e cromatiche (escluse tegole di cemento) compatibili con l'ardesia.

La C.E. per ogni singolo caso potrà apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie, ivi comprese quelle sulla stereometria, onde garantire il corretto inserimento dei fabbricati nel contesto ambientale.

La compensazione di volumi è consentita nel raggio di ml. 200, demolendo i fabbricati il cui volume non ecceda i mc.150 e ricomponendoli sul fabbricato principale.

La ricomposizione deve tenere conto dei criteri di progettazione riferiti alle schede del livello puntuale.

È possibile modificare la destinazione d'uso rilasciata in sede di condono edilizio.

Le ricomposizioni potranno essere effettuate solo orizzontalmente, anche in aggiunta all'edificio principale e, dovranno essere poste a distanza di ml. 12.00 dai fabbricati e di ml. 6.00 dai confini; se sono effettuate in complessi rurali di più proprietari si applica il C.C..

Nei casi di cui ai commi precedenti la C.E. si pronuncia di volta in volta su ogni singolo intervento e prevale su ogni altra considerazione il giudizio di ordine ambientale, senza che determinazioni su interventi simili possano costituire precedente.

ART.8.8

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

- 1) Nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE sono ricomprese quelle aree che hanno le caratteristiche di cui all'art.36 1° comma della L.R. n. 36/97.
- 2) Tali aree sono collocate in parte nella zona di confine tra la O.T.E.1-O.T.E.2 e la O.T.E.3-O.T.E.6, nella fascia alluvionale di fondovalle dello Sturla e sulle pendici collinari prospicienti la valle stessa.

Sono collocate altresì tra la O.T.E.4 e O.T.E.5, nelle aree soprastanti Pratosopralacroce e l'abitato di Perlezzi, con forte presenza anche nella zona di Vallepiana e Belvedere.

Esse presentano localizzati fenomeni di antropizzazione del territorio, dove è ben evidenziata la trasformazione avvenuta per esigenze legate alla coltivazione delle fasce ed alla tenuta dei boschi posti a cornice.

Sono zone sottoutilizzate, ma nel complesso ancora oggetto di attività legate strettamente alla tenuta del territorio

- 3) La loro superficie complessiva per tutto il territorio comunale è pari a mq. 10.000.000 e potrebbe dare luogo ad un volume massimo indicativo pari a mc. 300.000 risultante da un INDICE FONDIARIO di 0.03 mc/mq..

Si stabilisce peraltro un tetto massimo di mc. 100.000, valevole per il periodo di efficacia del P.U.C..

In tale zona sono consentite le attività agrituristiche.

- 4) Sulle aree libere è ammessa l'edificazione residenziale finalizzata alla funzione di PRESIDIO, con l'indice di fabbricabilità ridotto 0.01 mc/mq. per le aree classificate ANI-MA dal P.T.C.P., fatta salva la possibilità di trasferire l'indice delle pertinenti zone E.1 e E.2 nelle zone definite dal P.T.C.P. IS-MA.

L'edificazione dovrà rispettare il lotto minimo di mq. 4.000, con superficie minima degli edifici ad uso residenziale e misto residenziale/non residenziale di mq. 70.

Nella zona si può edificare asservendo alle costruzioni lotti contigui e non contigui, purché i lotti non contigui siano nella medesima zona TPA ad una distanza non superiore ai ml. 500 dal perimetro del lotto su cui deve insistere la costruzione.

- 5) Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato alla stipula con il Comune della convenzione prevista dall'art.36 comma 4° della L.R. n. 36/97, con l'obbligo di trascriverla a cura e spese del concessionario.

In tale atto il concessionario, oltre agli obblighi di cui alla L.R. n. 36/97, si impegnerà a mantenere l'intero terreno oggetto di asservimento ed a citarlo in allegato ad eventuali atti di compravendita successivi.

Nel lotto su cui si intende edificare, ove si concentra la volumetria dell'intervento, il volume massimo consentito a destinazione residenziale è di mc. 450 per gli ambiti E.1 e mc. 500 per gli ambiti E.2.

- 6) Nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE è ammessa la costruzione su terreni di superficie minima di mq. 200 di minuscoli fabbricati di pertinenza alle colture, non abitabili, senza asservimento, di dimensione massima pari a ml. 5.00x5.00 o di superficie massima pari a mq. 25 con il lato minimo non inferiore a ml. 2.50 e con altezza alla gronda di ml. 2.40.

Tale facoltà non è cumulabile o frazionabile in più edifici dallo stesso richiedente per lotti continui e non continui facenti parte dello stesso ambito territoriale degli O.T.E. della disciplina paesistica.

Le costruzioni dovranno essere realizzate o in pietra da spacco, o, se in muratura di mattoni, in intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda delle stesse; gli sporti di gronda non dovranno essere superiori a cm. 20 e con grondaie e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi.

Le concessioni relative alle costruzioni suddette sono rilasciate una sola volta nell'O.T.E. di riferimento e sono subordinate alla stipula di un atto d'obbligo in cui il richiedente si impegna, per sé ed i suoi aventi causa, a non modificare la destinazione d'uso; tale atto d'obbligo deve essere trascritto e registrato a cura e spese del concessionario.

ART.8.9

RAPPORTI TRA AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA E TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

- 1) L'apertura di nuove aziende agricole, la riapertura di quelle cessate e la trasformazione di quelle esistenti in caso di svolgimento di una attività agricola superiore a 104 U.L.U. comporta l'assoggettamento alla normativa applicabile per le zone A.P.A..

Di tali iniziative si terrà conto, occorrendo, in sede di aggiornamento periodico del P.U.C..

- 2) In tale ipotesi, per il calcolo delle giornate lavorative l'imprenditore può computare il terreno posseduto e facente parte dell'azienda anche in altra zona del Comune.

Al fine del calcolo delle U.L.U. vale la seguente tabella:

TIPO DI COLTURE	GIORNATE / ETTARO
SEMINATIVO SEMPLICE	60
SEMINATIVO ARBOREO	80
SEMINATIVO IRRIGUO	100
OLIVETO	125
VIGNETO	180
FRUTTETO	200
NOCCIOLETO	80
PRATO NATURALE	20
BOSCO	6
CASTAGNETO DA FRUTTO	16
COLTURE FLOREALI CON SERRE	2000
COLTURE FLOREALI SENZA SERRE	500
COLTURE ORTICOLE CON SERRE	800
COLTURE ORTICOLE SENZA SERRE	600
PASCOLO	10
INCOLTO PRODUTTIVO	4
BESTIAME	GIORNATE/CAPO
BOVINI	12
SUINI	4
OVINI	2
AVICUNICOLE	0.15

- 3) Nel caso in cui le predette iniziative comportino un fabbisogno di giornate lavorative compreso tra le 52 U.L.U. e le 104 U.L.U. si applicano i seguenti parametri, da intendersi come superfici massime ammissibili e destinazioni vincolanti:

- a) locali accessori (tipo uso ufficio, zona filtro e servizi, spogliatoio): mq. 30;
b) locali di produzione e di stoccaggio (tipo ricovero macchine ed attrezzi, deposito concimi, anticrittogramici, stoccaggio prodotti, ricovero animali): mq. 70;
c) locali per la trasformazione, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione del prodotto: mq.50.

ART.8.10

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

AMBITO E.1

Si tratta dei territori nei quali è prevalente la funzione di presidio e dove sono evidenti fenomeni di abbandono o di sottoutilizzo; per essi valgono i seguenti parametri edilizi:

INDICE FONDIARIO PER LE DESTINAZIONI RESIDENZIALI	MC/MQ. 0.03	DISTANZA DALLE COSTRUZIONI	ML. 12.00
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI	MQ. 4.000	DISTANZA DALLE STRADE	ML. 6.00
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO PER DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI	MQ. 2.000	VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE	MC. 450
ALTEZZA MASSIMA	ML. 6.00	SUPERFICIE MINIMA RESIDENZIALE	MQ. 70.00
DISTANZA DAI CONFINI	ML. 6.00	ALTEZZA PORZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI O FABBRICATI AUTONOMI NON RESIDENZIALI	ML. 2.40

ART.8.11

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE

AMBITO E.2

Si tratta dei territori nei quali è prevalente la funzione di presidio, con fenomeni agricoli legati a produzioni marginali part-time, dove la tenuta del territorio è più evidente rispetto alle zone di cui all'art.8.10; per essi valgono i seguenti parametri edilizi:

INDICE FONDIARIO PER LE DESTINAZIONI RESIDENZIALI	MC/MQ. 0.03	DISTANZA DALLE COSTRUZIONI	ML. 12.00
INDICE FONDIARIO PER LE DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI	MC/MQ. 0.02	DISTANZA DALLE STRADE	ML. 6.00
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI	MQ. 4.000	VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE	MC. 450/500
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO PER DESTINAZIONI NON RESIDENZIALI	MQ. 2.000	SUPERFICIE MINIMA RESIDENZIALE	MQ. 70.00
ALTEZZA MASSIMA ALLA GRONDA	ML. 6.00	ALTEZZA PORZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI O FABBRICATI AUTONOMI NON RESIDENZIALI	ML. 2.40
DISTANZA DAI CONFINI	ML. 6.00		

ART.8.12

ATTREZZATURE PER L'AGRITURISMO

L'insediamento di attività agrituristiche è ammesso nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE, negli AMBITI DI PRODUZIONE AGRICOLA e nei fabbricati esistenti nei TERRITORI NON INSEDIATI.

Per tali interventi valgono le disposizioni della L.R. n. 33/96 ed eventuali S.M.I.. In particolare col P.U.C. si precisa:

- che eventuali locali per il ricovero di biciclette e di altri attrezzi, per lo svago e lo sport possono essere realizzati in fabbricati interrati;
- - che, anche nel rispetto dell'alberatura esistente, è ammessa la realizzazione di spazi su terra battuta per il gioco (quali: pallavolo, pallacanestro, bocce, minigolf, tiro con l'arco, ecc.).

ART.8.13

SERRE

Per le serre esistenti all'atto di adozione del P.U.C. è consentita la conservazione, ma in caso di interventi di ampliamento; si dovrà prevedere la riqualificazione dell'ambito circostante, privilegiando il recupero delle eventuali fasce esistenti, regimentando il deflusso delle acque ed integrando e minimizzando gli impatti ambientali con tecniche di ingegneria naturalistica.

È consentito l'impianto di nuove serre, in applicazione della L.R. 01/06/76 n.17, nelle zone A.P.A. e T.P.A. del territorio comunale e con i limiti previsti dal P.T.C.P. della Regione Liguria.

Si fa eccezione per le aree interne alla perimetrazione della zona del Parco dell'Aveto, per quelle soggette a vincolo ai sensi della Legge 01/06/1939 n. 1497 e per quelle individuate dal P.T.C.P. come ME (Manufatti Emergenti).

Devono comunque essere rispettati i seguenti parametri:

FORMA RETTANGOLARE CON LATO CORTO NON SUPERIORE	1/3 LATO LUNGO	SUPERFICIE INSEDIABILE NON INFERIORE	MQ. 1.000
ALTEZZA ALLA GRONDA	ML. 2.50	DISTANZA DAI CONFINI	ML. 5.00
ALTEZZA AL COLMO	ML. 4.50	DISTANZA DAI FABBRICATI	ML. 10.00
SUPERFICIE COPERTA NON SUPERIORE	40% AREA DISPONIBILE	DISTANZA DALLE STRADE PUBBLICHE CARRAIE	ML. 6.00

La costruzione di nuove serre e la ristrutturazione e la ricostruzione di quelle esistenti, ove sia previsto incremento della impermeabilizzazione, dovranno sottostare alla seguente disciplina:

- a) i contributi di deflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a carico del bacino di competenza: ovvero le acque di scolo delle coperture devono essere convogliate nel più vicino rio appartenente al versante impegnato;

- b) dovranno in ogni caso essere approntate opere che ritardino l'immissione nella rete, per almeno 15', con piogge di intensità pari a 50 mm in 30', ovvero dovranno essere predisposte, nella rete di raccolta delle acque meteoriche, una o più vasche di accumulo con sfioratore atte a rilasciare, nei tempi di cui sopra, le emissioni derivanti dall'apporto delle coperture.

ART.8.14

TERRITORI NON INSEDIABILI

Il P.U.C., tenuto conto della pianificazione sovraordinata, individua tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione, quelle aree che per condizioni geomorfologiche, per il particolare ecosistema in cui sono collocate e per le caratteristiche paesistico ambientali sono classificate TERRITORI NON INSEDIABILI.

- a) Nei TERRITORI NON INSEDIABILI sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 8.3 e 8.4 e la realizzazione, nel limite massimo di mc./mq. 0.01, di soli manufatti tecnici esclusivamente finalizzati a soddisfare le esigenze di manutenzione delle relative aree.
- b) In tali aree ed in particolare in quelle interne alla perimetrazione del PARCO DELL'AVETO ed in quelle individuate nella cartografia del P.U.C. è consentita la realizzazione di strutture definite RIFUGI ESCURSIONISTICI, secondo le prescrizioni contenute negli articoli 8-9-10 della L.R. 13/92 ed eventuali S.M.I..
- c) Per quanto riguarda le Imprese agricole si applicano le norme di cui agli A.P.A., sono escluse le funzioni residenziali in senso stretto, sono ammessi spazi attrezzati per l'uso abitativo, connessi allo svolgimento delle attività agrarie.
- d) I manufatti provvisori ad uso agricolo realizzati nelle aree interne alla perimetrazione della Zona del Parco dell'Aveto dovranno essere costruiti prevalentemente con materiale reperito in loco, per tutto quanto visibile all'esterno, con i parametri di cui al punto "a" delle presenti norme.

ART.8.15

AMBITI T.N.I. ER.1 ER.2 ER.3 ER.4 ER.5

Nell'intento di favorire la fruizione collettiva del territorio con specifiche valenze escursionistiche è consentita, nell'ambito dei territori non insediabili, la realizzazione di strutture destinate a rifugi escursionistici.

Esse saranno realizzate da parte di soggetti privati, da enti o da associazioni operanti nel settore escursionistico, in accordo con gli enti ordinati e sovraordinati alla tutela di dette zone, previa convenzione con il Comune; se realizzati da enti pubblici, varrà il P.U.C., comportante apposizione del vincolo di destinazione pubblica.

Potranno essere realizzati a mezzo convenzione immobili destinati alla fruizione collettiva degli ambiti interessati.

Gli immobili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-) una cucina opportunamente attrezzata per l'autonomo confezionamento del vitto;